SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

e

9ª (Agricoltura)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1980

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione FINESSI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice » **(979-B)**, d'iniziativa dei deputati Gamper ed altri; Fusaro e Orsini; Balzardi ed altri; Bettini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 21, 23, 24
FONTANARI (*Misto-SVP*), *relatore alle Commissioni riunite* 23
FOSSA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 24
GRANZOTTO (*PCI*) 23
LAZZARI (*Sin. Ind.*) 23
SALVATERRA (*DC*), *relatore alle Commissioni riunite* 22
TONUTTI (*DC*) 23

I lavori hanno inizio alle ore 17,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice » (979-B), d'iniziativa dei deputati Gamper ed altri; Fusaro e Orsini; Balzardi ed altri; Bettini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice », d'iniziativa dei deputati Gamper, Piccoli Flaminio, Kessler, Moro, Zuech, Citaristi, Marabini, Zambon, Carlotto, Fioret, Pisoni, Brocca, Benedikter, Frasnelli e Cavigliasso Paola; Fusaro e

Orsini Gianfranco; Balzardi, Cavigliasso Paola, Carlotto e Gargano; Bettini, Vagli Maura, Castoldi, Alborghetti, Brini, Triva, Colonna, Ciuffini, Amici, Binelli, Cocco Maria, Dulbecco, Esposto, De Simone, Gatti, Ianni, Migliorini, Politano, Satanassi, Rindone e Amarante, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Sono stati incaricati di riferire alle Commissioni riunite il senatore Fontanari, per l'8ª Commissione, ed il senatore Salvaterra, per la 9ª Commissione.

S A L V A T E R R A , *relatore alle Commissioni riunite.* Il disegno di legge, approvato dalla 9ª Commissione permanente (lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 26 giugno 1980 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 7, 19, 477 e 625, d'iniziativa di varie parti politiche, era stato modificato dalle Commissioni riunite 8ª e 9ª del Senato nella seduta del 7 agosto 1980. Ora ci perviene nuovamente modificato dalla 9ª Commissione della Camera, che lo ha così approvato nella seduta del 6 novembre 1980. La modifica consiste nel ripristino dell'articolo 5 del testo approvato la prima volta dalla Camera; articolo che noi avevamo soppresso e che prevede la possibilità, per le Regioni, di procedere allo scioglimento dei Consorzi per i bacini imbriferi montani trasferendone alle Comunità montane funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanoni e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di Comunità montane, già consorziati e non, introitano i sovracanoni loro spettanti.

Si era infatti discusso a lungo, in questa sede sulla possibilità di attuare una simile operazione attraverso il trasferimento delle competenze stesse *ope legis,* cioè forzatamente, alle Comunità montane. Le Commissioni riunite si erano opposte all'unanimità a tale soluzione, preferendo rimandare ogni decisione in merito alla revisione delle norme che guidano l'attività degli enti locali.

Io stesso avevo suggerito come alternativa, in quell'occasione, il ricorso alle norme vigenti per le province autonome di Trento e Bolzano, proponendone di analoghe per tutto il territorio nazionale: la trasformazione, cioè, sarebbe potuta avvenire solo con l'assenso della maggioranza dei comuni consorziati e sentite le Comunità montane interessate Comunque, come i colleghi ricordano, era stata scelta la soluzione della soppressione dell'articolo 5 e del rinvio ad altra sede della soluzione del problema.

La Camera non è stata dello stesso avviso, preferendo affrontare di nuovo il tema con l'introduzione dell'articolo 5, il quale è caratterizzato da due punti fondamentali. In primo luogo, è prevista la possibilità dello scioglimento dei Consorzi, con l'attribuzione di tutte le loro competenze alle Comunità montane in accoglimento della proposta avanzata in questa sede durante la discussione della scorsa estate con l'assenso della maggioranza dei Comuni e sentite le Comunità montane medesime. In secondo luogo — altro punto importante — i Consorzi per i bacini imbriferi, qualora non fossero sciolti, dovrebbero impiegare gli introiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 52 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n 1775, per le finalità che sono previste nella programmazione e nei piani preparati dalle Comunità montane per quelle zone

Mi sembra quindi che la norma sia non solo accettabile ma anche doverosa e in armonia con la legge sulla montagna, la quale prevede che tutti gli altri enti operanti nella Comunità devono adeguarsi, nel loro agire, ai piani predisposti da quest'ultima. In tal modo gli interventi non sarebbero dispersivi: anzi, i mezzi sarebbero concentrati sugli obiettivi che si vogliono perseguire

Per tutti i suddetti motivi mi sia consentito, considerati anche i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni competenti, raccomandare alle Commissioni riunite l'approvazione del disegno di legge, che tanta attesa ha suscitato nelle zone montane. Per mezzo di esso potremo porre a disposizione di quelle zone i fondi previsti, che serviranno, per così dire, da volano per la promozione di

iniziative nel presente momento di particolare crisi; crisi favorita anche dal cattivo andamento turistico della scorsa estate e dal conseguente sfavorevole andamento dell'artigianato e delle altre attività tipiche delle zone stesse.

F O N T A N A R I , *relatore alle Commissioni riunite.* Mi associo alle considerazioni del collega Salvaterra, il quale ha praticamente espresso quanto personalmente penso del provvedimento.

Vorrei soltanto avanzare due osservazioni. Prima di tutto, ritengo opportuno ed apprezzabile lo sforzo compiuto dalla Commissione lavori pubblici della Camera per perfezionare il rapporto tra Consorzi per i bacini imbriferi e Comunità montane elaborando il nuovo testo dell'articolo 5, con il quale dovrebbe essere eliminata ogni possibilità di future incongruenze o di contenzioso. In secondo luogo, vorrei sottolineare che presso la medesima Commissione tutte le forze politiche rappresentate hanno concordato sul testo suddetto.

Mi associo pertanto anche all'invito del collega Salvaterra perchè le Commissioni riunite vogliano portare a termine quanto prima l'*iter* del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ringrazio i relatori per la loro esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

G R A N Z O T T O . Signor Presidente, c'è dunque, da parte dell'altro ramo del Parlamento, un'insistenza sulla norma di cui all'articolo 5, la cui formulazione peraltro — ha detto il relatore — contiene modificazioni rispetto al testo originario.

Potremo discutere tali modificazioni, ma è evidente che esse sono il frutto di uno sforzo notevole compiuto dalla Commissione della Camera per giungere ad un accordo.

È opportuna questa « insistenza »?

Infatti questa formulazione attribuisce per lo meno al potere locale, attraverso le Regioni, la scelta di una determinata strada, cioè quella dello scioglimento dei consorzi, adeguandosi così a quelle che possono essere le singole specificità nelle diverse zone. È opportuna, allora, una norma di questo tipo? Noi siamo consapevoli che, per la sua complessità, il disegno di legge di carattere generale relativo all'ordinamento delle autonomie locali, all'esame della 1ª Commissione, richiederà un certo periodo di tempo per la sua approvazione; esso, però, come tutti sappiamo, è fondatamente diretto alla semplificazione delle strutture esistenti a livello degli enti locali, nonchè a riaccorpare tutta la materia relativa ai consorzi e così via.

Una norma quale quella in esame, che già predispone un terreno per una normativa più complessiva, porta già di per sè ad una immediata semplificazione, quanto mai opportuna se si vuole conservare il potere di programmazione alle Comunità montane.

Ora, se si vuole che tale potere di programmazione sia esecutivo, occorre la semplificazione degli istituti esistenti, affinchè le Comunità montane possano programmare disponendo di un potere unitario su tutto il territorio, mentre oggi tale potere si frammenta attraverso una serie di organismi.

Potremmo avanzare qualche osservazione circa la modifica introdotta dalla Camera; ma credo che il nostro Gruppo preferisca accogliere l'invito rivoltoci dai relatori per una sollecita approvazione definitiva della modifica stessa.

Dichiaro quindi il voto favorevole della mia parte politica.

T O N U T T I . A nome del Gruppo della Democrazia cristiana dichiaro di essere favorevole all'accoglimento del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

L A Z Z A R I . Molto brevemente dirò che ritengo si debba convenire con quanto dichiarato dai colleghi che mi hanno preceduto. Credo che la domanda da rivolgersi sia: la modifica rappresenta o no un progresso rispetto alla formulazione precedente? È evidente che essa introduce un notevole elemento di ordinamento positivo, per la piena autonomia e responsabilità degli enti locali; ragione per cui siamo tutti d'accordo nell'approvarla.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

F O S S A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Parlerò molto brevemente, anche perchè, come ha giustamente ricordato il relatore Salvaterra (e lo ringrazio), il provvedimento oggi in discussione si trova sottoposto all'esame del Parlamento sin dal 26 giugno dell'anno in corso. Più volte ne è stata sollecitata l'approvazione, soprattutto da parte delle Comunità montane, a causa essenzialmente del fatto che i canoni sono fermi dal 1953. Il Governo concorda con la necessità dell'approvazione, del resto emersa, oltre che alla Camera, anche in questa sede. La norma introdotta dall'altro ramo del Parlamento è stata sollecitata dall'Unione delle comunità montane e tende indiscutibilmente ad introdurre un elemento di novità e di coordinamento, sebbene susciti qualche perplessità in ordine alla sua costituzionalità, nonostante il richiamo all'articolo 117 della Costituzione.

Il Governo invita comunque le Commissioni riunite ad approvare il provvedimento e ringrazia, oltre a tutti gli intervenuti, i due relatori.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 5 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Le Regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, acquisito l'assenso della maggioranza dei Comuni e sentite le Comunità montane, possono sciogliere i Consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle Comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanoni e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane. già consorziati e non, introitano i sovracanoni loro spettanti.

Nel caso di comuni non appartenenti a Consorzi ma situati nel territorio di Comunità montane, l'introito del sovracanone è attribuito alla Comunità montana a richiesta dei Comuni interessati.

Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle Comunità montane sulla base dei loro piani o programmi.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Per le province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

È approvato.

L'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI